



Adozione del Regolamento regionale concernente “Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)”.

Relazione

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. riforma “Delrio”) e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, con l’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è stato istituito il Servizio regionale di vigilanza, con funzioni:

- a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;
- b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;
- c) relative alle competenze di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

L’articolo 6, comma 10 della citata L.R. n. 30/2016 prevede che l’organizzazione del Servizio regionale di vigilanza e le modalità di esercizio dell’attività di coordinamento siano disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

L’applicazione della citata normativa è stata a lungo frenata dal ricorso presentato dal Governo italiano relativamente all’applicazione della ripartizione delle competenze tra i due enti ex art. 117 secondo comma, lettera h), della Costituzione, che è stata decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018 ha riconosciuto la legittimità dell’art. 6, comma 5, della citata legge regionale.

Superato tale impedimento, si propone l’approvazione del testo del Regolamento che disciplina il Servizio regionale di vigilanza, sul quale la Direzione Affari Legislativi ha espresso parere favorevole con nota prot. 489973 del 30/11/2018.

In particolare, si sottolinea che l’attività di coordinamento del “Servizio regionale di vigilanza” viene posta in capo alla Segreteria generale della programmazione, per quanto riguarda l’individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione, mentre la gestione del “Nucleo di vigilanza ittico-venatoria” e del “Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare” viene posta in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.



da2ead6c

